



*Istituto d'Istruzione Superiore "Giancardi - Galilei - Aicardi"*

Via F. Petrarca, 7 – 17021 Alassio (SV) tel. 0182.470224 – 0182.470252

Cod. Mecc. SVIS00700N C.F. 90013500096

www.isgiancardigalileiaicardi.edu.it

e-mail: svis00700n@istruzione.it PEC: svis00700n@pec.istruzione.it

**Sezioni Associate:**

**IPSEOA "F.M. Giancardi"**  
Via F. Petrarca, 7 – Alassio

**ITT "G. Galilei"**  
Reg. Rapalline, 32 – Albenga

**IPSASR "D. Aicardi"**  
P.le S. Bernardino, 1- Albenga

# REGOLAMENTO D'ISTITUTO

## ALLEGATO 1

### REGOLAMENTO DI VIGILANZA

### DISCIPLINA, PIANIFICAZIONE GENERALE E ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA VIGILANZA

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto.

Approvato dal Collegio dei Docenti: Delibera n. 35 del 19/12/2019

Approvato dal Consiglio d'Istituto: Delibera n. 19 del 19/12/2019

#### Integrazione A.S. 2020/2021 (COVID)

Approvato dal Collegio dei Docenti: Delibera n. 41 del 21/12/2020

Approvato dal Consiglio d'Istituto: Delibera n. 63 del 29/12/2020

#### Modifica A.S. 2021/2022

Approvato dal Collegio dei Docenti: Delibera n. 78 del 29/06/2021

Approvato dal Consiglio d'Istituto: Delibera n. 89 del 29/06/2021

Il Dirigente Scolastico

Dott. SALZA Massimo

- VISTO l'art. 28 della Costituzione *“i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative degli atti compiuti in violazione di diritti, in tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli enti pubblici”*;
- VISTA la Legge 312/1980, art. 61, Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato, *“la responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare ... per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli studenti è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli studenti stessi. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli studenti sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi”*;
- VISTO l'art. 2047 c.c. *“in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”*;
- VISTO l'art. 2048 c.c. *“i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro studenti e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...) e che le persone indicate sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”*;
- VISTO il DPR 3/1957, Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
- VISTO il D.Lgs 165/2001, art. 5, co. 2, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, *“le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro”*;
- VISTO il D.Lgs. 81/2008, Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;
- VISTO il CCNL vigente

#### PREMESSO CHE

- la vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via primaria, i docenti, i collaboratori scolastici ma anche gli educatori, gli assistenti, i volontari e, a diverso titolo, il Dirigente scolastico;
- l'obbligo di **vigilanza non ha soluzione di continuità** e va espletato dal momento in cui ha inizio l'affidamento dell'studente alla scuola fino al subentro reale o potenziale dei genitori o di persone da questi incaricate (Cass. Civ. 30.03.1999, n. 3074);
- nelle ipotesi disciplinate dagli artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera da responsabilità solo se prova di **non aver potuto impedire il fatto**, dimostrando di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua **repentinità ed imprevedibilità** gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n.5668);
- è richiesta ai docenti la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le **misure organizzative idonee ad evitare il danno** (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916);
- **l'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio** e che in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza (Corte dei Conti sez. III, 19.2.1994, n. 1623);
- la sicurezza e l'incolumità personale rappresentano un bene giuridicamente indisponibile, tanto che **eventuali dichiarazioni dei genitori atte ad alterare il regime delle responsabilità (c.d. liberatorie) non producono alcun effetto esimente** (Cass., sez. III, sent. 5 settembre 1986, n. 5424; 19 febbraio 1994, n. 1623; 30 dicembre 1997, n. 13125; 19 febbraio 2010, n. 2380; 3 marzo 2004, n. 4359);

- al Dirigente scolastico non spettano compiti di vigilanza diretta sugli studenti, ma **obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici e un'attività di custodia** (ex art. 2043 e 2051 Codice Civile), per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli studenti.

È EMANATO

#### IL REGOLAMENTO IN MATERIA DI VIGILANZA

e si forniscono, in via preventiva, le principali misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli studenti, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

Tutto il Personale della Scuola, Docente - ATA e il personale ausiliario (educatori, assistenti di base, volontari, ...), sono tenuti a rispettare scrupolosamente il seguente Regolamento.

Le misure organizzative adottate concernono la vigilanza degli studenti:

- durante lo svolgimento delle attività didattiche;
- dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula;
- durante i cambi di turno tra i docenti;
- durante l'intervallo/pausa pranzo;
- durante il tragitto aula - uscita dall'edificio, al termine delle lezioni;
- studenti diversamente abili;
- durante il tragitto verso palestra, laboratori, aule speciali e viceversa;
- durante il tragitto scuola – palestra fuori sede e viceversa;
- verso i laboratori;
- durante le assemblee studentesche;
- in caso di sciopero.
- durante le uscite-visite guidate-viaggi d'istruzione;

## **VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA**

### *DOCENTI*

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli studenti. A tal proposito, dispone l'art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/2009 che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli studenti, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli studenti medesimi.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli studenti della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico o un altro docente di vigilare sugli studenti sino al suo ritorno.

### *COLLABORATORI SCOLASTICI*

Il collaboratore scolastico è tenuto ad effettuare la vigilanza, qualora richiesta del docente, così come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009). Il collaboratore scolastico, che ha ricevuto l'affidamento degli studenti, al pari del docente, è responsabile per i danni subiti dagli stessi a causa della omessa vigilanza. I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti:

- per assicurare, durante le attività didattiche, la vigilanza, nei corridoi e nei servizi igienici, degli studenti autorizzati dall'insegnante ad allontanarsi momentaneamente dall'aula;
- la momentanea vigilanza della scolaresca durante i momenti di lezione, qualora l'insegnante dovesse assentarsi per motivi urgenti.

## **VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA**

Per "edificio scolastico" si intende la struttura centrale di ciascun plesso, gli edifici accessori e/o distaccati e le relative pertinenze (cortile, giardino, scale d'accesso, ...).

Al fine di regolamentare l'ingresso degli studenti nell'edificio scolastico e di predisporre adeguate misure di vigilanza nelle aree accessorie e pertinenziali dell'edificio, si dispone la chiusura degli accessi esterni a ciascun plesso fino all'orario immediatamente antecedente e successivo all'inizio e al termine delle lezioni. La durata di questo intervallo temporale di accesso è comunicata al personale scolastico e ai genitori all'inizio dell'anno scolastico ed è definita in funzione dell'orario di inizio e fine delle lezioni di ciascun plesso, in considerazione dell'età degli studenti, della valutazione, svolta in concerto con le autorità comunali e di polizia municipale, in merito alla sicurezza delle strade limitrofe alla scuola e in funzione delle iniziative all'uopo attivate (piedibus, area pedonale, zona a traffico limitato...).

### *DOCENTI*

I docenti dovranno assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli studenti all'interno delle aule; pertanto, dovranno trovarsi nelle classi 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

### *COLLABORATORI SCOLASTICI*

All'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascuna porta di ingresso principale dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza sugli studenti. Gli altri collaboratori scolastici, se in servizio nel turno, vigileranno il passaggio degli studenti nei rispettivi piani o ambiti di servizio. I collaboratori controlleranno, in particolare, l'ordinato e regolare accesso alle scale e dovranno vigilare sull'entrata degli studenti nelle aule entro i 5 minuti successivi

al suono della prima campanella. In casi eccezionali di carenza del personale, i collaboratori scolastici dovranno garantire in primis la vigilanza alla porta di ingresso dell'edificio scolastico, mentre il personale in servizio ai piani dovrà presidiare postazioni che consentano la vigilanza del maggior numero di spazi dell'edificio. Qualora necessario per l'ampiezza dei locali, sarà compito del DSGA elaborare una mappa delle postazioni di vigilanza e provvedere all'assegnazione delle stesse. Ai collaboratori scolastici, secondo il calendario settimanale e secondo i posti assegnati a ciascuno, compete:

- la sorveglianza dell'apertura dei cancelli esterni e delle porte di ingresso agli orari prestabiliti;
- la sorveglianza degli spazi esterni dell'edificio e delle porte di accesso durante l'entrata degli studenti;
- la sorveglianza degli studenti che arrivano a scuola e/o comunque presenti nell'edificio;
- la sorveglianza degli studenti provvisti dell'apposita autorizzazione di entrata anticipata;
- la vigilanza sul passaggio degli studenti nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle aule;
- la chiusura dei cancelli esterni e delle porte di ingresso dieci minuti dopo l'inizio delle lezioni;
- la sorveglianza delle porte di accesso, degli atri e dei corridoi per impedire l'ingresso di estranei non autorizzati.

### **VIGILANZA DURANTE I CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI**

#### *DOCENTI*

Al fine di assicurare la continuità nella vigilanza degli studenti, durante il cambio di turno, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva il cambio degli insegnanti.

Il docente, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente in attesa del cambio, di recarsi nella classe di competenza. In tal modo si attiverà un movimento a catena, che consentirà di assicurare la continuità della vigilanza sugli studenti. I docenti, interessati al cambio turno, sono tenuti a rispettare gli orari e a non intrattenere colloqui con i colleghi, onde evitare lunghe attese nei cambi previsti.

I docenti che entrano in servizio dalla 2<sup>a</sup> ora o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campanella, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio.

#### *COLLABORATORI SCOLASTICI*

I collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire il cambio degli insegnanti nelle classi, a vigilare sugli studenti fino all'arrivo dell'insegnante in servizio all'ora successiva.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane, ai cambi di turno dei docenti, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli studenti dandone avviso al Referente di plesso e/ o all'ufficio di segreteria.

### **VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/PAUSA PRANZO**

La vigilanza deve essere assicurata senza soluzione di continuità.

Secondo il parere dell'Avvocatura dello Stato di Bologna del 14/12/2000 si considera "colpa grave" l'omessa vigilanza dei docenti nel periodo dell'intervallo e/o della pausa pranzo, è richiesta, pertanto, una maggiore attenzione in questo momento della giornata scolastica, vista la prevedibile esuberanza degli studenti, che determina maggiori rischi di eventi dannosi.

La durata dell'intervallo è stabilita in **quindici minuti**.

La durata della pausa pranzo è stabilita in **trenta minuti**.

### *DOCENTI*

Si dispone che la vigilanza nell'intervallo/pausa pranzo venga effettuata dai docenti già impegnati nelle classi nell'ora immediatamente precedente. Il cambio turno andrà effettuato al suono della campanella che sancisce la fine dell'intervallo/pausa pranzo.

Nelle pertinenze delle scuole la vigilanza dovrà essere sempre esercitata dagli insegnanti. Va concordato l'utilizzo degli spazi e/o stabilito un piano articolato di posizionamento dei docenti che permetta il controllo su tutto lo spazio esterno. I docenti sono tenuti a rispettare scrupolosamente tale piano.

### *COLLABORATORI SCOLASTICI*

I collaboratori scolastici, dovranno facilitare il cambio di turno dei docenti, dovranno collaborare con i docenti alla vigilanza, dovranno presidiare costantemente il proprio piano di servizio, i corridoi e l'atrio di competenza, i bagni, senza allontanarsi dalle postazioni, se non per esigenze urgenti. Durante il periodo dell'intervallo/pausa pranzo i docenti non potranno impegnare i collaboratori in attività diverse dalla vigilanza (fotocopie, telefonate, firma circolari...).

## **VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO DALL'AULA ALL'USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI**

### *DOCENTI*

Per assicurare la vigilanza gli insegnanti sono tenuti ad accompagnare ordinatamente gli studenti sino alla porta di uscita dell'edificio, posizionandosi davanti alla scolaresca.

### *COLLABORATORI SCOLASTICI*

Al fine di regolamentare l'uscita degli studenti dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso le porte d'uscita sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli studenti. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli studenti nei rispettivi piani di servizio.

## **VIGILANZA DEGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI**

Il docente di classe, o il docente di sostegno o l'assistente assegnato, deve garantire costante vigilanza sui minori portatori di handicap gravi, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi.

Il collaboratore scolastico, individuato dal DSGA, ha il compito di cooperare con gli insegnanti per la sorveglianza e per la cura dei portatori di handicap gravi.

## **VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO VERSO PALESTRA, LABORATORI, AULE SPECIALI E VICEVERSA**

Durante il tragitto scuola-palestra, laboratori, aule speciali e viceversa, la vigilanza sugli studenti è affidata al docente.

Su richiesta dei docenti o per specifica disposizione del Direttore SGA, i collaboratori scolastici concorrono ad accompagnare gli studenti durante:

- il trasferimento dalle aule alla palestra e viceversa,
- i trasferimenti da un'aula ad altra e nei laboratori avendo cura di mantenere durante il trasferimento ordine e silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi.

### **VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO SCUOLA – PALESTRA FUORI SEDE E VICEVERSA**

Durante il tragitto scuola – palestra fuori sede e dalla scuola ai luoghi di svolgimento dell'attività in oggetto, e viceversa, la vigilanza sugli studenti è affidata al docente di Scienze Motorie. Di tali uscite è fatta informativa specifica alle famiglie con firma di un apposito modulo di autorizzazione.

### **VIGILANZA DURANTE LE ATTIVITÀ DI LABORATORIO**

L'uso dei laboratori deve rispettare le apposite norme di comportamento e vigilanza; si precisa che la responsabilità dei docenti riguardo i comportamenti degli studenti durante le attività didattiche di cui sono titolari, si estende anche alle attività svolte nei laboratori.

In particolare, durante le attività che prevedono l'utilizzo dei laboratori, il docente deve vigilare affinché gli studenti facciano un uso corretto delle attrezzature e non accedano a rischi.

Non è consentito l'accesso degli studenti ai laboratori senza la presenza di un docente o del tecnico.

### **VIGILANZA DEGLI STUDENTI DURANTE LE ASSEMBLEE STUDENTESCHE**

Durante le attività didattiche collettive autorizzate la vigilanza è assicurata dai docenti in servizio secondo l'orario vigente e dai collaboratori scolastici. Non possono svolgersi assemblee nei laboratori.

Gli studenti, in particolare i rappresentanti degli studenti in Consiglio d'Istituto e i rappresentanti nei Consigli di classe, collaborano al fine di uno svolgimento ordinato dell'assemblea.

Durante lo svolgimento dell'assemblea gli studenti sono tenuti a un comportamento corretto.

In particolare, non è consentito lasciare l'assemblea senza esplicita autorizzazione. In mancanza l'assemblea potrà essere sciolta dal dirigente o da un suo delegato, in assenza, da uno qualsiasi dei docenti presenti.

Gli studenti sorpresi fuori dell'assemblea durante l'orario in cui è prevista saranno sanzionati disciplinarmente.

Il dirigente è tenuto a predisporre indicazioni organizzative al fine di garantire la vigilanza sulla presenza e sul comportamento degli studenti durante le assemblee. In tale occasione saranno utilizzati docenti in servizio secondo l'orario vigente, in numero adeguato e eventualmente predisposti in turni. Nel caso si verificino situazioni incresciose o di pericolo l'assemblea può essere sciolta dal dirigente o da un suo delegato, in assenza di questi ultimi è da ritenersi investito anche uno dei docenti addetti alla vigilanza.

Durante le assemblee d'istituto o le attività collettive autorizzate i collaboratori, secondo le specifiche istruzioni impartite dal DSGA, coadiuvano i docenti nella vigilanza. In particolare vigilano sulle uscite degli studenti, evitano l'ingresso di estranei e verificano la chiusura delle porte delle aule.

### **VIGILANZA DEGLI STUDENTI IN CASO DI SCIOPERO**

In caso di sciopero, il personale docente e i collaboratori scolastici non scioperanti potranno essere chiamati a vigilare sulle classi scoperte. Tale servizio rientra tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori e non costituisce attività antisindacale (Parere del Consiglio di Stato del 27/01/1982).

### **VIGILANZA DURANTE LE USCITE-VISITE GUIDATE-VIAGGI D'ISTRUZIONE**

#### *DOCENTI*

La vigilanza sugli studenti durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici studenti (C.M. 291/1992).

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli studenti, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

I viaggi d'istruzione e le visite guidate devono essere pianificate ad inizio anno scolastico e vanno approvate dagli Organi Collegiali e ratificate con Decreto del Dirigente Scolastico, secondo quanto previsto dal Regolamento in vigore nell'Istituto. Per le escursioni a piedi nei dintorni della scuola, con finalità didattiche ricreative, per mete con itinerari idonei e non pericolosi, i docenti dovranno preventivamente acquisire all'inizio dell'anno scolastico, da parte dei genitori, un consenso espresso unico per tutte le uscite previste, su apposito modello fornito dalla Segreteria, opportunamente firmato da entrambi i genitori.

Per l'organizzazione delle visite guidate si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento d'Istituto.

In caso di partecipazione di uno o più studenti portatori di handicap, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore ogni tre studenti con disabilità. Sarà richiesta la presenza dell'assistente personale quando presente nella classe/sezione.

Il giorno dell'uscita o del viaggio i docenti accompagnatori dovranno avere un elenco nominativo degli studenti partecipanti distinto per classe.

I docenti referenti del viaggio avranno cura di effettuare l'appello degli studenti ogni volta che lo si renda necessario e in conformità con le Note ministeriali del 2016 provvederanno a vigilare, secondo la normale diligenza, sull'adeguatezza dei mezzi di trasporto, dei luoghi visitati e sulle condizioni e sui comportamenti degli autisti provvedendo, qualora necessario, ad assumere decisioni e procedure d'urgenza per motivi di sicurezza.

#### *COLLABORATORI SCOLASTICI*

I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i docenti nella vigilanza delle classi durante le attività previste nel PTOF e realizzate anche al di fuori dell'istituto scolastico e delle sue pertinenze.